

(Provincia di Avellino)

Indirizzo: Piazza Municipio n.1 Telefono: 0825/448003 Telefax: 0825/448639 E-mail: E-mail: segreteria@comune.sturno.av.it Sito Web: www.comunesturno.it

Codice Fiscale 81000170647

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI SULLE TERRE COLLETTIVE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI STURNO

IL PRESENTE REGOLAMENTO E' STATO ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 19 MAGGIO 2017 CON VERBALE N. 18.

È STATO RIADOTTATO, CON MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 2017 CON VERBALE N. 32.

È STATO APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE UFFICIO CENTRALE FORESTE E CACCIA CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 257 DEL 29 NOVEMBRE 2017.



(Provincia di Avellino)

Indirizzo: Piazza Municipio n.1 Telefono: 0825/448003

Telefax: 0825/448639

E-mail: E-mail: segreteria@comune.sturno.av.it

Sito Web: www.comunesturno.it Codice Fiscale 81000170647

REGOLAMENTO SUGLI USI CIVICI DEL COMUNE DI STURNO AVELLINO

INDICE

TITOLO I

CITTADINI NATURALI RESIDENTI E BENI IN USO CIVICO

TITOLO II

USO CIVICO DEL LEGNATICO

TITOLO III

USO CIVICO DEL PASCOLO PERMANENTE

TITOLO IV

PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

TITOLO V

SANZIONI

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

INTRODUZIONE

Il presente Regolamento viene redatto allo scopo di normare tutte le legittime istanze dei cittadini naturali aventi diritto di esercitare gli usi civici sulle proprietà originarie del territorio comunale di Sturno (Av). Dopo un attento studio dei documenti storici pervenuti, si è giunti alla redazione dei "TITOLI" e dei relativi "ARTICOLI" i quali, nel loro insieme, integrano e sostituiscono tutti i precedenti documenti affini e assimilabili al presente regolamento.

Esso viene redatto ai sensi della Legge 1766 del 1927 ed al Regio Decreto 332 del 1928 e si inserisce tra la normativa codificata del Comune di Sturno dei Regolamenti, atti amministrativi che hanno forza e valore di legge. È suscettibile di modifiche e integrazioni così come previsto dal successivo Art. 34.



(Provincia di Avellino)

Indirizzo: Piazza Municipio n.1 Telefono: 0825/448003 Telefax: 0825/448639 E-mail: E-mail: segreteria@comune.sturno.av.it

Sito Web: www comunesturno.it Codice Fiscale 81000170647

TITOLO I

CITTADINI NATURALI RESIDENTI E BENI IN USO CIVICO

ART. 1 – Disciplina

- 1. Il presente regolamento di autonomia disciplina le modalità di esercizio del diritto fondamentale di uso civico sul territorio rientrante nel Comune di Sturno, Provincia di Avellino.
- Esso si iscrive nella normativa sancita dalle leggi regionali 17 marzo 1981, n. 11, 7 maggio 1996, n. 11 e
 24 luglio 2006 n. 14 nonché nella legge quadro madre 16 giugno 1927, n. 1766 e nel correlato
 Regolamento di esecuzione approvato con R. D. n. 332 del 26 febbraio 1928.
- 3. Esso si inscrive, altresì, nella normativa di salvaguardia ambientale, paesaggistica e culturale compatibile con i diritti fondamentali di uso civico.
- 4. Con il presente regolamento l'amministrazione comunale favorisce, altresì, la diffusione dei prodotti dei terreni in uso civico durante eventi culturali.

ART. 2 – Competenza territoriale

- 1. I soggetti di cui al successivo art. 3, nel rispetto delle leggi nazionali, europee e della Regione Campania, sono titolari ed esercitano i diritti fondamentali di uso civico sui terreni che ne sono gravati così come individuati nei Decreti Commissariali per la destinazione di terre di uso civico e nei Decreto Commissariali di assegnazione a categoria, nonché nei successivi atti depositati presso l'Ufficio usi civici della Regione Campania e presso il Commissario per gli usi civici in Napoli e secondo i dati catastali allegati al presente regolamento.
- 2. Il Decreto del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici del Comune di Sturno Avellino, che ha proceduto alla verifica dei demani del Comune di Sturno e ne ha accertato la sua consistenza, è rubricato al n. 103 del Registro dei Decreti Commissariali per la liquidazione del Usi Civici in Napoli, con data 21 novembre 1938 XVIII. Detti terreni sono assegnati alla categoria A), terreni convenientemente utilizzabili come bosco o pascolo permanente, dell'art. 11 della legge 16.06.1927 n. 1766. Copia integrale di detto decreto e pedissequa relazione, sono allegati al presente Regolamento sotto le lettere A e A1.

ART. 3 – Titolarità

1. All'esercizio degli usi civici sul territorio del Comune di Sturno hanno diritto, esclusivamente, i cittadini naturali residenti.

ART. 4 – Tipologia degli usi

- 1. Gli usi civici che possono esercitarsi nel territorio del Comune sono:
 - a) il bosco, attraverso il legnatico e la raccolta degli altri prodotti del bosco.
 - b) il pascolo permanente.
- 2. Quando le rendite delle terre in uso civico non sono sufficienti al pagamento delle imposte su di esse gravanti ed alle spese necessarie per la loro amministrazione, manutenzione e sorveglianza,



(Provincia di Avellino)

Indirizzo: Piazza Municipio n.1 Telefono: 0825/448003 Telefax: 0825/448639 E-mail: E-mail: segreteria@comune.sturno.av.it

Sito Web: www comunesturno.it Codice Fiscale 81000170647

l'amministrazione comunale, previa delibera, può imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti.

3. I proventi derivanti a qualsiasi titolo dalla vendita dei prodotti dei terreni degli usi civici, ivi comprese le erbe e la legna eccedente gli usi, alla luce dell'art. 8 della I. r. n. 11/81 e dell'art. 46 del R. D. n. 332 del 1928, devono essere destinati al miglioramento ed alle trasformazioni fondiarie e colturali, nonché al sostegno delle attività agro – industriali delle imprese cooperative eventualmente costituite.

ART. 5 - CRITERI DA ADOTTARSI NELLE OCCUPAZIONI ABUSIVE

- Il possesso abusivo di terreni del Demanio Civico può essere legittimato nel caso eccezionale previsto dall'art. 9 della Legge 1766/1927, qualora si dia prova della contemporanea esistenza delle tre condizioni indicate al comma 1:
 - a) che l'occupante vi abbia apportato sostanziali e permanenti migliorie;
 - b) che la zona occupata non interrompa la continuità dei terreni;
 - c) che l'occupazione duri da almeno dieci anni.
- 2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, gli arbitrari occupatori di terre civiche per i quali non esiste un regolare contratto di concessione/utilizzo del bene civico, dovranno:
 - a) regolarizzare la loro occupazione presentando un'istanza al Comune per stipulare un contratto di concessione in utenza temporanea come dettato dal successivo Art. 6 e contemporaneamente corrispondere un canone di occupazione così come riportato nel successivo Art. 9; tale canone andrà versato entro il 31/12 di ogni anno; finché non verrà presentata l'istanza per la stipula del contratto di concessione in utenza temporanea, il canone annuale ed i canoni arretrati saranno maggiorati del 50%;
 - b) corrispondere il canone arretrato per un massimo di cinque anni pregressi.
- 3. Il Comune, in mancanza di regolarizzazione dell'arbitrario occupatore, deve attivarsi per chiedere il rilascio spontaneo dell'area e la restituzione dei beni gravati da uso civico, trattandosi di occupazione sine titulo. Rientra, infatti, tra le attribuzioni dell'Amministrazione locale il compito di contrastare l'occupazione abusiva di aree demaniali e di recuperare i terreni al pieno e pacifico esercizio del godimento degli usi civici da parte della collettività titolare.
- 4. Al Comune è consentito emettere un'ordinanza per la reintegrazione dell'area e la contestuale ingiunzione al rilascio dei suoli, come si evince dalla pronuncia 346/2005 del Consiglio di Stato. Ad essa può essere data immediata esecuzione coattiva, come noto, anche sollecitando l'intervento della forza pubblica, così come può avvenire nelle procedure di sfratto.
- 5. Il mancato adempimento agli obblighi dell'autorità amministrativa è fatto di rilievo penale, potendo sicuramente integrare gli estremi della contravvenzione prevista e punita dall'art. 650 del Codice Penale rubricata, appunto, "inosservanza dei provvedimenti dell'autorità" e, eventualmente, del delitto di invasione di occupazione abusiva di suolo pubblico ai sensi dell'art. 633, dell'art. 639 e dell'art. 639 bis del Codice Penale.



(Provincia di Avellino)

Indirizzo: Piazza Municipio n.1 Telefono: 0825/448003 Telefax: 0825/448639 E-mail: E-mail: segreteria@comune.sturno.av.it Sito Web: www.comunesturno.it

Sito Web: www.comunesturno.it Codice Fiscale 81000170647

6. Quanto, infine, alle possibili pretese dell'occupante abusivo, questi "è tenuto, secondo il disposto dell'art. 29 r.d. 26 febbraio 1928 n. 332, oltre che alla "reintegra" delle terre occupate, ai sensi del comma ultimo del cit. art. 9, alla restituzione al Comune o all'associazione agraria dei frutti "indebitamente percepiti" (Cass. Civ., sez. I, sent. 4269/1998).

ART. 6 - CRITERI PER LE CONCESSIONI IN UTENZA TEPORANEA

- 1. Il Comune, a seguito di apposita istanza può stipulare contratto di concessione temporanea con privati o con imprese cooperative, così come espressi nel successivo Art. 7. Tale contratto è assimilabile ad un contratto d'affitto, (istituto non previsto per terreni sottoposti a vincolo di uso civico); ha durata temporanea di anni 10 (dieci).
- 2. Gli usi e le destinazioni ammesse non devono in alcun modo contrastare con le pratiche di tipo colturali e con la produzione agricola; permetteranno di impiantare esclusivamente piccole strutture di supporto del tipo amovibili di supporto e necessarie alle stesse attività.
- 3. La concessione in utenza temporanea sarà altresì sancita da un canone (demaniale) di natura enfiteutica consistente in un importo dovuto al Comune nei limiti della ragionevolezza, sancito dalla Corte Costituzionale con le richiamate pronunce (n. 406/1988 e 143/1997 e successive), e comunque in linea con quanto stabilito nel successivo Art. 9.
- 4. Al termine della concessione i terreni concessi devono essere ripristinati nello stato originario.
- 5. I rapporti aventi ad oggetto la concessione temporanea dei beni di uso civico, posti in essere dalla Amministrazione per provvedere alla gestione temporanea dei beni stessi in pendenza delle operazioni del commissario agli usi civici necessarie ai fini della legittimazione ovvero della quotizzazione, essendo destinati a svolgersi "medio tempore" ed a cessare automaticamente al compimento delle suddette operazioni, non interferiscono con la Legge n. 1766 del 1927 sul riordinamento degli usi civici (Cassazione Civile Sez. III, 1º luglio 1987, n. 5753 Università agraria di Campagnano c. Di Cassio).
- 6. Quando il comune cede in affitto il bene demaniale, o del patrimonio indisponibile, gravato da uso civico, ancorché adotti la forma privatistica della locazione, pone in essere una concessione soggetta al regime pubblicistico: è pertanto legittima la revoca unilaterale della detta concessione (T.A.R. Trentino A.A. sez. Trento, 5 agosto 1993, n° 270, Frisanco c. Com. Novaledo Foro amm. 1994, 137 s.m.).
- 7. La possibilità di consentire in favore dei privati, con atto di concessione o con contratto di affitto, il godimento individuale di un terreno demaniale di uso civico, temporaneamente non utilizzato dalla Comunità, può avere solo carattere precario e temporaneo. Ne consegue che il rapporto resta sottratto alle speciali disposizioni vincolistiche dei rapporti agrari, poiché altrimenti resterebbe preclusa al comune la possibilità di condizionarne la continuazione e la rinnovazione alla compatibilità in



(Provincia di Avellino)

Indirizzo: Piazza Municipio n.1 Telefono: 0825/448003 Telefax: 0825/448639 E-mail: E-mail: segreteria@comune.sturno.av.it Sito Web: www.comunesturno.it

Codice Fiscale 81000170647

concreto con la destinazione ad uso civico del terreno (Cassazione civile sez. unº, 10 Marzo 1995, n. 2806 - Soc. Ippocampo immob. turistica c. Com. Manfredonia - Giust. civ. Mass. 1995, 574 - Dir. giur. agr. 1995, 484).

8. Per destinazioni diverse da quelle agro-silvo-pastorali, il Comune autorizza il mutamento di destinazione d'uso delle aree, come disposto dalla Regione Campania. Il mutamento di destinazione ha durata variabile a seconda della tipologia della nuova destinazione.

ART. 7 – Concessione ad imprese cooperative

- 1. Gli usi civici possono essere esercitati, oltre che dai cittadini naturali residenti anche da associazioni di naturali provvisti di requisiti di professionalità (coltivatori, mezzadri, affittuari, contadini, braccianti, pastori, giovani naturali interessati allo sviluppo dell'agricoltura, anche alla luce dei programmi europei), costituiti in imprese cooperative legalmente riconosciute o aziende, basate su rigorosi criteri economici ed ambientali, secondo le norme stabilite dalle leggi regionali n. 11 del 7 maggio 1996 e n. 11 del 17 marzo 1981. L'amministrazione diventa socio dell'impresa cooperativa, con una quota non inferiore al 51%, conferendo come sua quota capitale le terre di uso civico ritenute idonee, con l'obbligo di rinvestire nell'azienda o in opere di miglioramento della zona, la quota di utili e mezzi ad essa spettante.
- 2. Il consiglio di amministrazione dell'azienda cooperativa è composto dai rappresentanti dei vari enti territoriali e pubblici coinvolti nel progetto di impresa e dai naturali residenti, con la quota di almeno il 49%.
- 3. Le modalità di raccolta e di esercizio degli usi civici da parte dell'impresa cooperativa sono determinati annualmente dall'Amministrazione comunale.
- 4. Le utenze temporanee a privati come ad imprese e cooperative sono precarie in quanto annullabili anche unilateralmente, e si inquadrano nell'azione amministrativa per la quale "offrire" un terreno in concessione con obbligo di miglioria e pagamento del canone è sempre meglio che lasciarlo abbandonato, incolto e preda di eventuali nuove occupazioni.

ART. 8 – ESTINZIONE DEI RAPPORTI PERPETUI REALI

1. La Legge 16/1974 che prevedeva l'estinzione dei rapporti perpetui reali antecedenti al 28/10/1941 con canone inferiore a Lire 1.000 annue è stata abrogata dal D.L. 112/2008, e comunque la Corte dei Conti ha chiarito con parere 18/2006 che tale norma non era applicabile ai beni comunali.

ART. 9 - RAPPORTI PERPETUI REALI

I terreni già civici ora allodializzati in seguito a legittimazione, conciliazione, trasformazione in enfiteusi
perpetua, quotizzazione antecedente alla Legge 1766/1927, colonia perpetua inamovibile,
liquidazione degli usi civici su terre private, sono gravati da canone (demaniale) di natura enfiteutica



(Provincia di Avellino)

Indirizzo: Piazza Municipio n.1 Telefono: 0825/448003 Telefax: 0825/448639 E-mail: E-mail: segreteria@comune.sturno.av.it Sito Web: www.comunesturno.it

Sito Web: www.comunesturno.it Codice Fiscale 81000170647

da riscuotere annualmente da parte del Comune; tale canone ha natura pubblicistica ed è perpetuo finché non sarà oggetto di affrancazione.

- 2. Nell'Italia meridionale i canoni di natura enfiteutica che gravano tali terreni, da non confondere coi livelli di altra origine e natura, rappresentano un ventesimo (1/20) del valore del bene dato in proprietà al possessore; tale ventesimo, è ottenuto per capitalizzazione al 5% del valore del bene, tenendo conto ovviamente soltanto ed esclusivamente del valore delle terre nella qualità reale nella quale venne assegnata (privatizzata), cioè senza gravare sulle migliorie che ogni cittadino ha apportato, ai sensi dell'art. 10 della Legge 1766/1927; si può scegliere come qualità predominante il PASCOLO (che ha un valore più basso anche del bosco) che, in base ai Valori Agricoli Medi della Regione Campania riferiti all'anno 2016 (regione agraria n. 6) pubblicati sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 21 del 04/04/2016, ha un valore di € 3.300,00 ad ettaro; ne segue che €/ha 3.300,00 x 1/20 = € 165,00; visto il secondo comma dell'art. 10 della Legge 1766/1927 che recita: "il detto canone potrà essere di misura inferiore quando l'occupatore avrebbe potuto beneficiarsi della quotazione", requisito posseduto da tutti gli intestatari, si prevede una riduzione di tale canone in quanto trattasi di terreni lontani dal centro abitato, difficilmente raggiungibili con i mezzi meccanici, al fine di non penalizzare in modo eccessivo i possessori dei terreni gravati da canone di natura enfiteutica; si opera un abbattimento del 57,57% su tali canoni, ottenendo un CANONE ANNUO AD ETTARO DEFINITIVO pari ad € 70,00/ha, disponendo il calcolo del capitale di affrancazione pari a venti volte il canone annuale.
- 3. Per i terreni edificati o edificabili il canone sarà pari ad € 0,02/mq annui, disponendo il calcolo del capitale di affrancazione pari a venti volte il canone annuale.
- 4. I canoni annuali ed il capitale di affrancazione saranno ridotti del 20% per chi concluderà l'affrancazione entro il 31/12/2017 oppure entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di pagamento dei canoni.
- 5. Il valore del canone annuale sarà aggiornato per le annualità successive utilizzando i coefficienti ISTAT
- 6. I canoni di natura enfiteutica gravati sui beni civici ed ex civici hanno natura patrimoniale e sono soggetti alla prescrizione quinquennale (art. 2948 C.C.).
- 7. In caso di mancata adesione al pagamento del canone annuale si procederà alla riscossione coattiva come per legge, e al recupero delle cinque annualità non prescritte.
- 8. Identico canone si applicherà sui terreni in attesa di legittimazione e/o dati in concessione in utenza temporanea a privati.

Richiesta di affrancazione

9. L'affrancazione delle terre gravate da uso civico avverrà a richiesta degli occupatori dei terreni inseriti in un elenco, esclusivamente per l'intera quota, con istanza in carta libera da presentare al Comune, corredata dai seguenti documenti, in originale o in copia conforme all'originale:





(Provincia di Avellino)

Indirizzo: Piazza Municipio n.1 Telefono: 0825/448003

Telefax: 0825/448639

E-mail: E-mail: segreteria@comune.sturno.av.it

Sito Web: www comunesturno.it Codice Fiscale 81000170647

- copia dell'atto di provenienza

- documento di riconoscimento

- codice fiscale

10. I richiedenti si assumono tutti gli obblighi relativi al versamento del capitale di affrancazione, degli

oneri e diritti di stipula dell'atto definitivo, delle imposte di registro, trascrizione e volturazione.

Utilizzo delle somme ricavate

11. Le somme ricavate dall'utilizzo dei beni di uso civico, devono essere utilizzate, ai sensi dell'art. 24

della L. 16.06.1927, n. 1766, per investimenti che valorizzino il residuo demanio civico, privilegiando la

valorizzazione del patrimonio forestale (sistemazioni idraulico-forestali,imboschimenti a scopo

ambientale, viabilità rurale ecc.) o comunque destinate ad opere permanenti di interesse generale

della popolazione.

Individuazione del notaio

12. Il notaio rogante è scelto dalla parte acquirente che dovrà comunicare all'Ente competente, non

oltre il trentesimo giorno antecedente alla data concordata per la stipula, il nominativo, l'indirizzo

dello studio, il numero telefonico e di fax del professionista prescelto.

13. Qualora l'acquirente decide di non avvalersi della facoltà di cui sopra, l'Amministrazione

Comunale si avvarrà del proprio Segretario Generale autorizzato a ricevere i contratti del Comune in

forma pubblico-amministrativa.

14. In ogni caso, tutte le spese contrattuali, ivi comprese quelle di registrazione, trascrizione e volture,

restano a totale ed esclusivo carico della parte acquirente.

Agevolazioni fiscali

15. Gli atti concernenti la procedure in materia di usi di sono esenti da tasse di bollo, di registro e da

altre imposte a norma dell'art. 2 della L. 01.12.1991, n. 692.

16. Sono altresì esenti da tributi speciali, ex L. 15.05,1954, n. 228, le pratiche catastali connesse alle

operazioni di sistemazione degli usi civici, come frazionamento e volture catasti.

TITOLO II

USO CIVICO DEL LEGNATICO

ART. 10 – Raccolta della legna

1. L'uso civico del bosco attraverso il legnatico s'intende esteso a quella parte del territorio comunale

assegnata alla categoria A) dai decreti già richiamati, in virtù dell'art. 11 della legge 16 giugno 1927,

8





(Provincia di Avellino)

Indirizzo: Piazza Municipio n.1 Telefono: 0825/448003 Telefax: 0825/448639

E-mail: E-mail: segreteria@comune.sturno.av.it Sito Web: www.comunesturno.it

Codice Fiscale 81000170647

n. 1766.

- 2. La raccolta della legna secca e del morto giacente a terra ritraibile dalle ramaglie, dal frascame, dai residui dei tagli e dalla chioma degli alberi abbattuti da intemperie ed idonea solo a legna, è libera a tutti i naturali aventi diritto di uso civico, nei limiti dei bisogni delle rispettive famiglie.
- 3. S'intende per morto il legname giacente a terra privo di qualsiasi legame con la ceppaia e le radici.
- 4. L'utilizzo della chioma di alberi abbattuti da intemperie e la raccolta di qualsiasi altro legname giacente a terra ma verde, nonché dei tronchi degli alberi, siano essi verdi o secchi ma in ogni modo morti, deve essere autorizzata dall'amministrazione comunale previo accertamento e marchiatura dell'ente.
- 5. E' vietato lo sradicamento di ceppaie, anche se sono secche e marcite e l'utilizzo di alberi e legname abbattuti dolosamente o cercinati anche quando tale materiale fosse secco o addirittura in fase di decomposizione, fatta eccezione per piccoli quantitativi autorizzati dall'amministrazione.
- 6. Il legname prelevato sulla base delle autorizzazioni previste dal presente articolo, andrà quantificato a cura del comando di polizia municipale del Comune o dal personale addetto dell'amministrazione comunale.
- 7. E' vietato il commercio, nonché l'esportazione fuori del Comune della legna raccolta ed ottenuta sulla base del diritto di uso civico.

ART. 11 – Deroga nella raccolta della legna

- 1. In deroga al precedente art. 6 l'amministrazione comunale può autorizzare i naturali inclusi nell'art. 3 e nell'art. 5, che non abbiano un reddito sufficiente al sostentamento delle proprie famiglie e prive di qualsiasi lavoro o attività individuale, a raccogliere legna in misura maggiore del bisogno e a venderla ai cittadini residenti nel Comune.
- 2. Nel concedere le autorizzazioni previste dal presente articolo l'amministrazione stabilisce anche la quantità massima e le modalità del prelievo.

ART. 12 – Legna da lavoro

1. Ai cittadini naturali aventi diritto di legnatico può autorizzarsi gratuitamente, nei limiti degli effettivi bisogni e previo parere dell'autorità forestale competente la concessione di legname per attrezzi agricoli artigianali nonché il legname occorrente alla costruzione di piccole capanne e alla chiusura di mandrie ad allevatori.

TITOLO III

USO CIVICO DEL PASCOLO PERMANENTE

ART. 13 – Esercizio del pascolo

1. L'esercizio del pascolo permanente s'intende esteso a quella parte del territorio comunale assegnata alla categoria A) dai decreti già richiamati, in virtù dell'art. 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.



(Provincia di Avellino)

Indirizzo: Piazza Municipio n.1 Telefono: 0825/448003 Telefax: 0825/448639 E-mail: E-mail: segreteria@comune.sturno.av.it Sito Web: www.comunesturno.it

Sito Web: www comunesturno.it Codice Fiscale 81000170647

2. L'esercizio del pascolo, tramite licenza, nelle more dell'approvazione del Piano economico dei beni silvo-pastorali del Comune di cui all'art. 10 della I.r. n. 11 del 1996 è soggetto all'osservanza delle disposizioni contenute nelle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Provincia di Avellino di cui all'allegato C della I.r. n. 11 del 1996 come modificato dal decreto n. 387 del 16.6.2003 e nel Piano di Assestamento Forestale.

ART. 14 – Divieto di pascolo

1. Il pascolo è vietato sulle aree destinate a coltura agraria, salvo che le stesse non siano da molto tempo incolte o non siano oggetto di validi progetti di produzione e sviluppo; sulle aree sdemanializzate o mutate di destinazione con delibera di giunta regionale; su tutte le aree attraversate in precedenza da incendi o per un periodo non inferiore ad anni cinque, salvo ulteriore divieto dell'autorità forestale; limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco il divieto vige per dieci anni (art. 10 l. n. 353/2000) sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento per la durata indicata dall'autorità forestale; su tutte quelle superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti da leggi statali o regionali, salvo le nuove soluzioni tecnologiche di cui all'art. 5 del presente regolamento, sempre che sia intervenuta autorizzazione regionale ai sensi degli artt. 12, l. n. 1766/1927, 41 R. D. 332/1928, 2, 5 e 10, l. r. 11/1981.

Art. 15 – Licenza di pascolo e tipo di fida

- 1. E' ammesso l'uso dei pascoli in rapporto precario di fida. La fida è pagata dagli aventi diritto cui è riconosciuta licenza di pascolo, in anticipo entro il 31 marzo e con diritto di revoca entro il 30 aprile.
- 2. La fida stabilita a norma del presente articolo, nel rispetto dell'art. 46 del R. D. 332/1928, deve essere considerata a solo titolo di anticipo. A fine annata agraria, sulla scorta delle spese di gestione necessarie per l'amministrazione e la sorveglianza delle aree destinate a pascolo, si effettuerà il conguaglio che sarà pagato dagli allevatori in rapporto ai capi posseduti.

ART. 16 – Tipologia capi di bestiame

1. Gli animali che possono immettersi al pascolo sulle superfici autorizzate sono esclusivamente: a) i bovini in genere; b) gli equini in genere; c) gli ovini e i caprini, questi ultimi nei siti indicati e autorizzati, in ogni caso a distanza non inferiore a metri 500 da insediamenti abitativi e da corsi d'acqua.

ART. 17 – Fida impropria

- 1. E' proibito agli aventi diritto di immettere nei propri allevamenti animali appartenenti a proprietari diversi da quelli di cui all'art. 3 e 5 del presente regolamento.
- 2. I cittadini che fidassero falsamente sotto il proprio nome pagheranno, a titolo di penale, il quadruplo della fida stabilita, salvo sempre l'immediata espulsione degli animali stessi dal demanio civico e il divieto di fida propria per anni due.



Indirizzo: Piazza Municipio n.1 Telefono: 0825/448003

Telefax: 0825/448639

E-mail: E-mail: segreteria@comune.sturno.av.it

Sito Web: www comunesturno.it Codice Fiscale 81000170647

ART. 18 - Custodia del bestiame

- E' vietato ai custodi di qualsiasi specie di animali, durante il pascolo, di essere in possesso di scuri ed altri attrezzi atti a tagliare e danneggiare, così come asportare dai pascoli fieno, erba, strame, letame e legna non secca.
- 2. Non potrà essere rilasciata licenza di pascolo a chi avrà riportato condanna definitiva per incendi di boschi o cespugliati.
- 3. La custodia del bestiame deve essere affidata a persone maggiorenni, in regola con la osservanza di legge in materia di assunzione, così come previsto dal Piano Forestale Regionale nella proporzione di almeno un custode per ogni 50 capi di bestiame bovino e equino, per ogni 60 capi di bestiame caprino, per ogni 100 capi di bestiami ovino.

ART. 19 – Prescrizioni per la fida

- 1. I cittadini che intendono condurre a pascolo i propri animali nei terreni destinati a pascolo devono:
 - a) dichiarare in forma scritta, in anticipo, all'ufficio addetto dell'amministrazione comunale le specie ed il numero di animali;
 - b) esibire il certificato sanitario veterinario del luogo di provenienza, attestante che il bestiame non è affetto da malattia alcuna;
 - c) aver marchiato il bestiame grosso e quello piccolo dichiarandone le iniziali e i colori;
 - d) aver pagato la fida stabilita per l'anno in corso;
 - e) dichiarare di pagare l'eventuale conguaglio della fida prima dell'inizio dell'esercizio dell'anno successivo.

ART. 20 – Produttività dei pascoli

- 1. Allo scopo di tutelare la produttività dei pascoli, l'ingresso sui territori in uso civico è autorizzato in conformità alle prescrizioni di massima e polizia forestale vigenti in Provincia di Avellino.
- 2. Tali termini potranno eccezionalmente essere modificati dall'amministrazione comunale secondo l'andamento stagionale e della configurazione dei terreni.

ART. 21 – Carico e durata del pascolo

- 1. L'amministrazione comunale, previa delibera, determina ogni anno il carico di bestiame, specie e numero degli animali da immettere, e la durata del pascolo, compatibile con le aree assegnate, fatte salve quelle destinate per il turno triennale di riposo o lavori di miglioramento, dividendo le stesse in due categorie: quelle sulle quali dovrà esercitarsi il solo pascolo per il bestiame grosso e quelle sulle quali dovrà esercitarsi il solo pascolo per il bestiame piccolo.
- 2. Oltre la data prestabilita per la fida gli allevatori hanno l'obbligo di portare fuori dei terreni demaniali interessati tutti gli animali. I terreni in uso civico interessati, salva diversa disposizione, sono lasciati a riposare, di norma, per il periodo invernale.



(Provincia di Avellino)

Indirizzo: Piazza Municipio n.1 Telefono: 0825/448003 Telefax: 0825/448639 E-mail: E-mail: segreteria@comune.sturno.av.it

Sito Web: www comunesturno.it Codice Fiscale 81000170647

ART. 22 – Tassa fida pascolo

- 1. La fida è fissata dall'amministrazione comunale almeno sei mesi prima dell'immissione del bestiame nelle aree di pascolo e si provvede all'aggiornamento, entro gli stessi termini, sulla base dei dati inflattivi Istat dell'anno precedente e sulla scorta delle spese di ordinaria e straordinaria amministrazione effettivamente sostenute sulle aree di pascolo nel rispetto dei richiamati limiti previsti dall'art. 46 del R. D. 332/1928. Essa sarà pagata anticipatamente e in ogni caso prima dell'ingresso sui luoghi di pascolo, come previsto dall'art. 15 del presente regolamento.
- 2. Detratte le spese necessarie per la gestione e sorveglianza delle aree di pascolo, le eventuali somme ricevute dalla fida pascolo saranno reinvestite dall'amministrazione comunale per il miglioramento dei beni di uso civico.
- 3. L'allevatore che non ha saldato i conguagli di fida per l'anno in corso, non ha diritto all'ingresso nelle terre demaniali per gli anni successivi. Saranno applicati, inoltre, gli interessi di mora per i ritardati pagamenti che devono essere effettuati entro i termini stabiliti dal primo comma del precedente art. 15.

ART. 23 – Eventuale graduatoria fida

- 1. Nella necessità di una graduatoria per l'assegnazione della fida costituiranno titoli preferenziali:
 - a) la buona condotta morale e civile;
 - b) l'essere capo famiglia;
 - c) l'essere allevatore a titolo principale.

ART. 24 – Norma di rinvio per la legna e il pascolo

 Per tutte le norme relative al legnatico e al pascolo non espressamente citate nel presente regolamento si intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nella I. n. 431 del 1985 e ss.mm.ii. compreso quanto disposto con il d.lgs. n. 156 del 2006, nella I.r. n. 11 del 1981 e nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale di cui all'allegato C della I. r. n. 11 del 1996 come modificato dal decreto n. 387 del 2003.

TITOLO IV

PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

ART. 25 - Finalità

- Il Comune, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge quadro 6.12.1991, n. 394, nonché dalle norme dettate dalla legge regionale 1.9.1993, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni nonché di quelle della l.r. n. 13 del 20.6.2006 e ss. mm. e ii,, disciplina la raccolta e la commercializzazione dei prodotti del sottobosco reperibili sul proprio territorio in uso civico.
- 2. Restano salve le discipline dettate dalla legislazione regionale della Campania in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei, purché compatibili con le norme dettate dalla



(Provincia di Avellino)

Indirizzo: Piazza Municipio n.1 Telefono: 0825/448003 Telefax: 0825/448639 E-mail: E-mail: segreteria@comune.sturno.av.it Sito Web: www.comunesturno.it

Codice Fiscale 81000170647

legge regionale n. 33/93 e dalle norme del presente regolamento, a fini di tutela della conservazione della natura.

ART. 26 - Descrizione dei prodotti del sottobosco

- 1. Ai fini del presente regolamento, sono considerati prodotti del sottobosco:
 - a) funghi ipogei (tartufi),
 - b) funghi epigei siano o no commestibili,
 - c) i muschi,
 - d) le fragole,
 - e) i lamponi,
 - f) le more di rovo,
 - g) bacche di Ginepro,
 - h) origano,
 - i) timo,
 - j) mirto,
 - k) asparagi selvatici,
 - I) vischio.

ART. 27 - Disciplina della raccolta – autorizzazioni

- Nel territorio del Comune l'estrazione e la raccolta dei prodotti di cui al precedente articolo, può
 essere effettuato liberamente, tutti i giorni della settimana, solamente dai cittadini naturali residenti.
 Per i cittadini non residenti la raccolta è ammessa dal lunedì al venerdì.
- 2. Ogni altra persona non residente che intenda procedere alla raccolta dei prodotti del sottobosco deve chiedere all'amministrazione comunale il rilascio della scheda di autorizzazione in cui sono indicati: il soggetto abilitato alla raccolta, la data di raccolta, la zona o le zone di raccolta, gli strumenti utilizzati per la raccolta.
- 3. La Giunta Comunale può fissare il pagamento di una determinata somma di danaro, a fronte del rilascio della scheda di autorizzazione di cui al comma precedente, da destinarsi a finanziare azioni di salvaguardia della conservazione della natura. Il limite massimo di raccolta è fissato dal successivo comma. Nessun limite di raccolta è posto al proprietario del fondo, all'usufruttuario, al coltivatore del fondo e ai suoi familiari, come individuati ai sensi della legislazione disciplinante il servizio di anagrafe comunale. Parimenti nessun limite di raccolta è posto ai cittadini che fruiscono del godimento degli usi civici.
- 4. Le quantità giornaliere di prodotti del sottobosco che è possibile raccogliere, previo rilascio della scheda di autorizzazione di cui al comma 2, sono le seguenti:

a) funghi ipogei (tartufi)	Kg 2,000
b) funghi epigei siano o no commestibili	Kg 3,000



(Provincia di Avellino)

Indirizzo: Piazza Municipio n.1 Telefono: 0825/448003 Telefax: 0825/448639 E-mail: E-mail: segreteria@comune.sturno.av.it Sito Web: www.comunesturno.it

Sito Web: www.comunesturno.i Codice Fiscale 81000170647

c) i muschi	Kg 2,000
d) le fragole	Kg 0,500
e) i lamponi	Kg 0,500
f) le more di rovo	Kg 0,500
g) bacche di Ginepro	Kg 0,500
h) origano	nr. 200 aste floreali
i) timo	Kg 0,200
I) mirto	Kg 1,500
m) asparagi selvatici	Kg 1,500
n) vischio	Nr. 1 ramo fruttifero

5. Se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un unico cespo di funghi concresciuti, detto limite può essere superato.

ART. 28 - Condizioni di raccolta – Divieti

- 1. Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro-silvo-pastorale del Comune, è necessario praticare la raccolta dei prodotti del sottobosco e delle piante officinali ed aromatiche nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta. E' vietato, pertanto, estirpare o comunque danneggiare piante di fragole, lamponi, mirtilli, piante officinali o aromatiche o parti di esse. E' vietata, altresì, la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nelle zone rimboschite o soggette ad interventi selvicolturali (tagli, conversione in alto fusto, semine) per la durata di cinque anni dalla fine dei lavori.
- 2. Nel caso particolare dei funghi, durante le operazioni di ricerca e di raccolta dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a non danneggiare i miceli fungini, lo strato umifero del suolo, gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie fungine e per non compromettere i favorevoli rapporti di simbiosi mutualistiche che si instaurano tra gli organi radicali delle piante forestali ed i funghi.
- 3. Durante la raccolta dei funghi, è fatto divieto assoluto:
 - a. Strappare i corpi fruttiferi dei funghi dal suolo; essi devono essere separati dal micelio mediante leggera torsione o taglio alla base del gambo;
 - b. Utilizzare falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi;
 - c. Raccogliere o danneggiare i funghi non ritenuti commestibili;
 - d. Porre i funghi raccolti in contenitori di materiali plastico, i quali impediscono la disseminazione;
 - e. Raccogliere o distruggere funghi commestibili in avanzato stato di maturazione perché inutili per la propagazione della specie fungina;



(Provincia di Avellino)

Indirizzo: Piazza Municipio n.1 Telefono: 0825/448003 Telefax: 0825/448639 E-mail: E-mail: segreteria@comune.sturno.av.it Sito Web: www.comunesturno.it

Sito Web: www.comunesturno.it Codice Fiscale 81000170647

f. Calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta lo stato umifero o la cotica erbosa del terreno.

- 4. La raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche, con i limiti e le modalità previste dal presente regolamento, è comunque vietata durante la notte da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.
- 5. Durante la raccolta dei funghi ipogei (tartufi), è fatto divieto assoluto di:
 - a. scavare con attrezzi diversi da quelli consentiti;
 - b. Sarchiatura delle tartufaie naturali a profondità superiori a cm. 10 per il Tuber Melanosporum, a cm. 5 per il Tuber Aestivum ed a cm. 17 per le altre specie;
 - c. Lavorazione andante delle tartufaie;
 - d. Apertura delle buche in soprannumero o mancata riapertura delle stesse;
 - e. Ricerca dei tartufi senza l'ausilio del cane.
- 6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applica la disciplina di cui alla legge n. 752 del 16/12/1985.
- 7. Nelle aree percorse dal fuoco è vietata la raccolta degli asparagi per un anno, la coltura agraria e la raccolta dei prodotti del sottobosco ai sensi dell'art. 8 dell'allegato C della I.r. 11/96 come modificato dal decreto n. 387 del 2003

ART. 29- Disposizioni di rinvio per i tartufi, i funghi e altri prodotti

1. Per la raccolta dei suddetti prodotti secondari del bosco si rinvia alle disposizioni specifiche della I. r. n. 13 del 2006, in particolare ai commi 2 e 3 dell'art. 5 relativi alla raccolta dei tartufi sui terreni di uso civico ed al regolamento regionale n. 3 del 2007 e ss. mm. e ii. Per i funghi si rinvia alla I. r. n. 8 del 2007 e comunque per i prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche non espressamente citate si rinvia alle disposizioni contenute nella I. n. 431 del 1985 e ss.mm.ii. compreso quanto disposto con il d.lgs. n. 156 del 2006, nella I.r. n. 11 del 1981 e nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale di cui all'allegato C della I. r. n. 11 del 1996 come modificato dal decreto n. 387 del 2003.

ART. 30 – Norma di rinvio specifica per le piante di castagno

1. Per il taglio delle piante di castagno e la coltivazione dei castagneti da frutto si applicano gli artt. 43 e 44 della I. r. n. 11 del 1996.

TITOLO V

SANZIONI

ART. 31 – Vigilanza

 Il controllo sull'osservanza del presente regolamento e l'accertamento delle violazioni relative sono affidate al personale dei vigili urbani del Comune, al personale designato alla vigilanza dall'amministrazione comunale, al personale della Regione Carabinieri Forestali Campania, stazione



(Provincia di Avellino)

Indirizzo: Piazza Municipio n.1 Telefono: 0825/448003

Telefax: 0825/448639

E-mail: E-mail: segreteria@comune.sturno.av.it

Sito Web: www comunesturno.it Codice Fiscale 81000170647

territoriale competente, nonché al personale designato da enti ed associazioni che abbiano per fini istituzionali la protezione della natura.

2. Gli agenti che accertano le violazione al presente regolamento procedono immediatamente alla contestazione dell'infrazione mediante verbale che è trasmesso in copia agli uffici competenti che stabiliscono l'entità della sanzione e ne ingiunge il pagamento al trasgressore mediante versamento sul conto corrente intestato all'amministrazione comunale- servizio di tesoreria. In caso di impossibilità di verbalizzazione scritta immediata l'amministrazione provvederà alla notifica di copia del verbale relativo ai sensi delle disposizioni vigenti.

ART. 32– Tipologia sanzioni

- 1. La violazione delle norme previste dal presente regolamento, se non supporta l'applicazione di sanzioni penali laddove disposte da leggi, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
 - a) la violazione delle norme di cui all'art. 6, comporta, oltre la confisca della legna, la sanzione amministrativa da euro 50,00 a 300,00;
 - b) in caso di mancato pagamento dei canoni di cui all'art. 9, il Comune procederà alla riscossione coattiva degli importi dovuti.
- 2. Per le sanzioni non previste dal presente regolamento, salvo per i reati per i quali si procede con denuncia all'autorità giudiziaria, si applicano le norme previste dalle leggi vigenti.

ART. 33 – Proventi delle sanzioni

1. I proventi delle somme liberatorie e delle relative oblazioni o transazioni per contravvenzioni al presente regolamento sono devoluti alla cassa dell'amministrazione comunale ed impiegate nel rispetto delle norme di cui all'art. 8 della l. r. 11/81.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 34 - Modifiche

- 1. Al presente regolamento verranno apportati tutti gli aggiornamenti necessari in conformità con l'evolversi della normativa regionale in materia.
- 2. Per la modifica del presente regolamento, nel rispetto delle leggi vigenti, è richiesta la maggioranza assoluta.

ART. 35 - Rinvio



(Provincia di Avellino)

Indirizzo: Piazza Municipio n.1 Telefono: 0825/448003 Telefax: 0825/448639 E-mail: E-mail : segreteria@comune.sturno.av.it

Sito Web: www comunesturno.it Codice Fiscale 81000170647

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme europee, statali e regionali vigenti in materia di usi civici.

ART. 36 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Regione Campania, Ente competente ai sensi degli artt. 64 e segg. del D.P.R. n. 616/1977 e ss.mm.ii.

ALLEGATI:

- **A) ELENCO PARTICELLE CATASTALI (DEMANIO IN LIBERO POSSESSO DEL COMUNE)** come riportate nel'allegato Decreto Del Commissario Per La Liquidazione Degli Usi Civici Del 21/11/1938 alle pagine 5 e 6, cerchiate in rosso.
- B) FASCICOLO 1/A- DEMANI COMUNALI DI STURNO- SISTEMAZIONE DEI DEMANI LIBERI
- C) QUADRO PROSPETTICO DEMANIO CIVICO COMUNALE ASSEGNATO ALLA CATEGORIA "A"
- D) CARTOGRAFIA CATASTALE